

Ordinanza n. 103 / 2019 - Prot. n. 25964

Li, 13 Settembre 2019

Il Sindaco

CONSIDERATO che nella mattinata odierna si è sviluppato un incendio di grosse proporzioni per lo spegnimento del quale si stanno adoperando numerose squadre dei Vigili del Fuoco;

RILEVATO che sussistono potenziali condizioni di pericolo per la pubblica incolumità rispetto all'emergenza ambientale in essere;

VISTO il comunicato della Prefettura di Avellino con il quale, in relazione all'emergenza in atto, si invitano i cittadini di numerosi comuni tra i quali il Comune di Atripalda a tenere porte e finestre chiuse e ad evitare, se non in caso di necessità, gli spostamenti presso l'esterno fino a cessata emergenza;

ATTESO che per le motivazioni sopra espresse e al fine di garantire la pubblica incolumità si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle scuole di ogni ordine grado per il giorno 14/09/2019;

VISTI:

- ≡ il Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 ed in particolare l'art. 12 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- ≡ il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3/11/2016 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di emergenza;
- ≡ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54, comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, "*adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*";

D I S P O N E

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Atripalda per sabato 14 Settembre 2019 a causa dell'emergenza ambientale verificatasi a seguito dell'incendio in corso presso un opificio del limitrofo nucleo industriale di Avellino.
2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Atripalda e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
3. Trasmettere la presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici, al Provveditorato agli studi di Avellino ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino ed al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo
